



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

**Relazione del Governatore all'Assemblea  
straordinaria dei Partecipanti al capitale  
della Banca d'Italia**

Roma, 23 dicembre 2013



***Signori Partecipanti,***

con le modifiche allo Statuto, ora sottoposte alla Vostra approvazione, si compie il processo di aggiornamento del valore del capitale della Banca, che la legge bancaria del 1936 aveva fissato in 300 milioni di lire, corrispondenti oggi a 156.000 euro, importo divenuto irrisorio rispetto alle dimensioni del bilancio e delle riserve dell'Istituto.

Come ho avuto modo di rappresentare nell'audizione dello scorso 12 dicembre presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, l'aggiornamento del valore del capitale della Banca corrisponde a una richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La questione non poteva essere risolta autonomamente dallo Stato, che può esprimersi in materia solo confrontandosi con la Banca d'Italia, per rispetto del principio di indipendenza, espressamente riconosciuto dalla Banca centrale europea nel parere rilasciato nell'ottobre del 2005 con riferimento all'ultima riforma dello Statuto della Banca.

Abbiamo effettuato le nostre analisi tenendo presente che il modello basato sulla proprietà privata del capitale e la struttura di *governance* che ne è conseguita hanno tutelato l'indipendenza dell'Istituto. Le valutazioni dei nostri Uffici sono state condivise con un gruppo di esperti di alto livello, scelti per le loro indiscusse caratteristiche di indipendenza, imparzialità di giudizio ed elevata competenza nelle discipline riguardanti la finanza, l'assetto istituzionale dell'Eurosistema e la legislazione italiana e comunitaria. Gli esperti hanno concordato sulla validità dei metodi analitici adottati e sulla congruità dei risultati.

Il documento che la Banca ha rassegnato al Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato pubblicato sul sito web del Ministero e su quello della Banca d'Italia sin dall'inizio del mese di novembre; ad esso faccio rinvio per le motivazioni che hanno ispirato la riforma e l'illustrazione dettagliata degli aspetti tecnici.

I lineamenti della riforma sono contenuti nel decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, al Titolo II (artt. 4 - 6).

In sintesi, le disposizioni concernono: l'aumento di capitale a 7,5 miliardi di euro mediante utilizzo delle riserve statutarie; la limitazione dei diritti economici dei partecipanti alla distribuzione di dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale; i soggetti legittimati a detenere quote del capitale della Banca; l'introduzione di un limite individuale al possesso di quote del capitale e la sterilizzazione dei diritti di *governance* ed economici per la parte di capitale detenuta in eccesso rispetto a questo limite; la facoltà per la Banca d'Italia di acquistare quote in via temporanea, al fine di favorire il rispetto del limite partecipativo.

In tema di organi sociali è riaffermato il principio, già sancito nella normativa e costantemente seguito nella prassi, secondo cui l'Assemblea e il Consiglio superiore non possono ingerirsi nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Le modifiche statutarie che oggi vengono proposte trovano fondamento nell'art. 6 del decreto-legge che, nel richiedere l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni da esso previste, indica una serie di principi direttivi e segnatamente:

il mantenimento di adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC); la limitazione dei diritti patrimoniali dei partecipanti; la previsione di un periodo transitorio, a decorrere dall'aumento di capitale, durante il quale alle quote eccedenti il nuovo limite partecipativo non spetta il diritto di voto, ferma restando l'assegnazione dei dividendi; l'abrogazione della clausola di gradimento alla cessione delle quote.

Nel porre in essere la necessaria opera di adeguamento dello Statuto, sono stati effettuati anche aggiornamenti di natura tecnico-redazionale, secondo le indicazioni formulate dal Consiglio superiore, che ha preso in esame e condiviso il nuovo impianto statutario nella riunione di venerdì scorso 20 dicembre. Il 6 dicembre scorso è stato richiesto il parere della Banca centrale europea.

Per consentirVi di analizzare il testo proposto con l'attenzione che l'odierna occasione richiede, alla lettera di convocazione è stato allegato un articolato contenente il confronto con lo Statuto vigente e un sintetico commento delle modifiche prospettate.

In questa sede mi limiterò a richiamare le innovazioni più significative, segnalando peraltro che, rispetto alla bozza a Voi rassegnata il 6 e 7 dicembre, sono state apportate – anche tenendo conto delle osservazioni formulate dal Consiglio superiore e dal Collegio sindacale – alcune contenute variazioni, di seguito riassunte. In particolare:

- in tema di capitale e organi, per assicurare al testo maggiore flessibilità e capacità di adattamento rispetto a eventuali modifiche in sede di conversione del d.l. 133/2013, viene operato un rinvio alla legge per quanto riguarda le categorie dei partecipanti, il limite alla singola partecipazione e il periodo

- transitorio durante il quale alle quote eccedenti il limite sono riconosciuti i dividendi, con esclusione del diritto di voto;
- in materia di bilancio, anche in questo caso in un’ottica di maggiore flessibilità operativa, viene eliminato il meccanismo di riattribuzione automatica alle riserve dei frutti relativi agli investimenti delle riserve medesime; uno specifico articolo è dedicato ai compiti e ai poteri del soggetto incaricato della revisione dei conti, allo scopo di precisarne compiti e responsabilità.

### ***Il capitale sociale e i partecipanti***

Anzitutto, il capitale viene portato a 7,5 miliardi di euro, rappresentato da quote nominative di partecipazione il cui valore è indicato dalla legge; quelle attuali verranno annullate e si procederà all’emissione di nuove quote. Per realizzare l’aumento di capitale, in assenza di indicazioni specifiche del legislatore, sentiti i pareri del Consiglio superiore e del Collegio sindacale, si utilizzano in parti uguali le riserve ordinaria e straordinaria.

I diritti patrimoniali dei partecipanti sono espressamente correlati al valore del capitale e alla distribuzione di dividendi annuali, a valere sull’utile netto, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale e solo dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio da parte dell’Assemblea; conseguentemente, vengono eliminate le previsioni statutarie relative alla possibile distribuzione di somme ulteriori rapportate alle riserve.

Sono precisati i termini che declinano la facoltà della Banca di effettuare operazioni temporanee sul proprio capitale: l’acquisto di quote non potrà avvenire per un corrispettivo superiore al loro valore nominale; una delibera del Consiglio

superiore – con il parere favorevole del Collegio sindacale – individuerà casi, limiti, modalità e condizioni delle operazioni, sempre avendo presente la salvaguardia del patrimonio dell’Istituto, nonché idonee forme di pubblicità atte a garantire piena trasparenza e parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati. Per il periodo in cui le quote resteranno nella disponibilità della Banca, il diritto di voto sarà sospeso e i dividendi saranno imputati alle riserve statutarie.

### ***Organi della Banca***

L’attuale sistema di governo societario della Banca d’Italia ha assicurato nel corso degli anni l’autonomia e l’indipendenza dell’Istituto.

Lo Statuto ribadisce che l’Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore non hanno alcun potere di intervento sull’esercizio delle funzioni istituzionali della Banca (prime fra tutte, la politica monetaria e la vigilanza bancaria e finanziaria). Restano parimenti invariati il sistema di controllo e le sue articolazioni sui tre livelli facenti capo al Consiglio superiore, al Collegio sindacale e al revisore esterno.

Per quanto riguarda il Consiglio superiore, viene recepita l’indicazione legislativa di istituire al suo interno un Comitato nomine, il cui funzionamento è rimesso a un regolamento dello stesso Consiglio. Il Comitato ha il compito di vagliare il possesso, da parte dei candidati alla nomina o alla rielezione a consigliere, di specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. Tale previsione rappresenta un ulteriore presidio dell’autonomia della Banca, in quanto la formalizzazione di un controllo sui profili individuali dei candidati assicura che l’organo consiliare operi in assenza di vincoli o di condizionamenti esterni.

I requisiti, espressamente enunciati nello Statuto, recepiscono le prassi rigorose e altamente selettive fin qui seguite dalla Banca. In tema di professionalità, è stabilito che i candidati alla carica di consigliere superiore siano individuati tra personalità con significativa esperienza maturata nel settore imprenditoriale, nell'attività libero-professionale, nell'insegnamento universitario o nell'alta dirigenza della pubblica amministrazione; quanto all'onorabilità, sono previsti requisiti molto rigorosi volti a tutelare la reputazione e l'immagine della Banca; particolarmente analitica è la disciplina dell'indipendenza, che definisce una casistica articolata con riferimento al potere politico, agli organi di governo centrale e locale e ai soggetti vigilati ed esclude ogni forma di conflitto di interessi con la Banca.

Il nuovo regime di circolazione delle quote determina l'attribuzione di un'ulteriore competenza al Consiglio superiore, d'ora in poi chiamato, tra l'altro, a vigilare sul rispetto dei requisiti per la partecipazione al capitale della Banca, inclusi quelli di onorabilità in capo ai soggetti acquirenti.

Per quanto riguarda l'Assemblea dei partecipanti, vengono apportate modifiche volte a renderne il funzionamento più coerente con la disciplina civilistica e con le innovazioni introdotte dal decreto-legge.

In particolare: si eliminano gli attuali limiti di voto, non più coerenti con la previsione del nuovo limite partecipativo; si introduce un sistema che prevede la proporzionalità tra diritti di voto e quote detenute; si esprimono i *quorum* costitutivi in termini di sola percentuale del capitale rappresentato.

Sono meglio esplicitati i compiti del Collegio sindacale, prevedendo inoltre il possesso, da parte dei componenti dell'organo di controllo, degli stessi



requisiti di indipendenza e onorabilità disposti per i membri del Consiglio superiore; identica soluzione è seguita per i reggenti delle sedi e i consiglieri delle succursali.

### ***Indipendenza, funzioni e bilancio della Banca***

Analogamente a quanto previsto per la Banca centrale europea dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 282), viene sottolineato il principio dell'indipendenza della Banca d'Italia non solo nell'esercizio delle sue funzioni, ma anche nella gestione delle sue finanze.

Inoltre, recependo l'evoluzione del progetto di Unione bancaria europea, è data evidenza al ruolo dell'Istituto quale autorità nazionale competente nell'ambito del neo-istituito meccanismo di vigilanza unico previsto dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio europeo del 15 ottobre 2013.

Per ribadire l'importanza annessa dalla Banca ai principi di una moderna amministrazione, viene introdotto un espresso richiamo ai principi di funzionalità e di efficienza, cui deve ispirarsi la struttura organizzativa centrale e periferica.

In tema di bilancio, oltre alla citata eliminazione delle previsioni non in linea con la limitazione dei diritti economici dei partecipanti alla distribuzione di dividendi annuali, si attribuisce maggiore flessibilità al processo di formazione del bilancio stesso, eliminando gli attuali vincoli temporali alla presentazione del progetto e formalizzando la responsabilità del Direttorio – già prevista nella prassi – di proposta al Consiglio della bozza di bilancio da approvare.

Infine, in coerenza con gli orientamenti del SEBC in tema di adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, viene inserita una specifica previsione in merito al presidio dei rischi generali della Banca attraverso un apposito fondo.

***Signori Partecipanti,***

lo Statuto che viene oggi sottoposto alla Vostra attenzione, dopo la deliberazione del Consiglio superiore, verrà – una volta approvato – inviato al Governo per l’emanazione del prescritto decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La richiesta di approvare le modifiche al testo statutario avviene in un momento in cui il decreto-legge n. 133/2013 è ancora all’esame del Parlamento. Rappresento, pertanto, fin d’ora che, qualora la legge di conversione apporti modifiche alle norme primarie che richiedano interventi sulle disposizioni statutarie, sarà necessario convocare nuovamente l’Assemblea, in sede straordinaria, per gli adempimenti di rito.



